


1. INQUADRAMENTO AREA VASTA

AD

1.1 Premessa

La sezione "inquadramento ad area vasta esamina i rapporti con gli strumenti di programmazione a livello sovracomunale – PIT Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - estrapolando da tali strumenti gli elementi normativi interessanti il territorio comunale distinguendo, per quanto riguarda il PIT, gli obiettivi generali e le prescrizioni relative ai sistemi "delle colline costiere" e "della pianura costiera" di cui fa parte il territorio di Castagneto; mentre per quanto riguarda il PTC provinciale sono stati individuati due paragrafi, uno riguardante gli indirizzi e gli obiettivi e altro le prescrizioni per il territorio di Castagneto Carducci.

A tale sezione sono allegati tre tavole, la tav. n 1 "inquadramento territoriale", la tav. n 2 "i vincoli sovraordinati" e la tav. n 3 "carta delle realtà e delle risorse".



1.2 Riferimento al P.I.T. regionale

Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione in attuazione della ex L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" ed ora con la L.R. 3 gennaio 2005 ed in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, stabilisce gli orientamenti per la pianificazione degli enti locali e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

L'articolo 48 della L.R. n. 1/05 definisce il piano di indirizzo territoriale un atto di programmazione con il quale la Regione, stabilisce gli orientamenti per identificare i sistemi territoriali ed indirizza la programmazione e la pianificazione degli Enti locali (Province e Comuni).

Il P.I.T. dunque è uno strumento di pianificazione territoriale formato da un articolato normativo suddiviso in otto titoli e da una serie di allegati.

I titoli riguardano:

I) Il quadro conoscitivo, che contiene gli elementi costituenti le conoscenze regionali in materia territoriale, così suddiviso:

- gli atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale, che sono gli atti di pianificazione emanati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della L.R. 16 gennaio 1995 n. 5 "Norme per il governo del territorio";
- i principali atti di pianificazione, di programmazione o di indirizzo settoriale in attuazione del Programma Regionale di sviluppo;
- gli studi e le elaborazioni, comprese le cartografie, prodotte per il documento preliminare del P.I.T.;

- gli accordi e le intese aventi effetti territoriali di rilievo regionale.

II) L'identificazione dei sistemi territoriali e tendenze alla trasformazione, che contiene l'identificazione dei sistemi territoriali distinti in:

- i Sistemi territoriali di programma rappresentati dalle cosiddette "Quattro Toscare" e cioè: la Toscana dell'Appennino, quella dell'Arno, quella delle aree interne e meridionali e quella della costa e dell'Arcipelago;
- i Sistemi territoriali locali, definiti al fine di verificare gli effetti delle strategie di sviluppo contenute negli atti di pianificazione territoriale, costituiti da articolazioni di comuni organizzati per aree omogenee individuati in sede di prima applicazione nei Sistemi Economici Locali (SEL);
- i Sistemi territoriali funzionali che contribuiscono alla interconnessione dei diversi Sistemi territoriali locali e sono rappresentati dalla reti dei seguenti capisaldi di funzioni e servizi:

- strutture ospedaliere;
- istruzione universitaria;
- grande distribuzione commerciale;
- centri espositivi;
- aree di interesse turistico;
- parchi e aree protette regionali;
- impianti tecnologici e di trasporto di energia.

III) La definizione degli obiettivi strategici, che contiene l'individuazione degli obiettivi strategici delle politiche territoriali del P.I.T. in relazione alle tipologie delle risorse territoriali classificate in: le città e gli insediamenti urbani, il territorio rurale e la rete delle infrastrutture per la mobilità e per l'energia.

IV) Le invarianti strutturali secondo l'art. 4 della L.R. 1 del 2005 da sottoporre a tutela che il P.I.T. definisce quali funzioni e prestazioni relative alle tipologie delle risorse individuate al titolo precedente.

V) La disciplina del P.I.T., che contiene al Capo I le prescrizioni generali ed operative per tutto il territorio regionale, suddivise tra le varie tipologie di risorse precedentemente individuate, quali le città e gli insediamenti urbani, il territorio rurale, le infrastrutture per la mobilità; ed al Capo II le prescrizioni specifiche per i Sistemi territoriali di programma e cioè per: la Toscana dell'Appennino, la Toscana dell'Arno, la Toscana della Costa e dell'Arcipelago, la Toscana interna e meridionale, riferite anche in questo caso alle tipologie di risorse di cui sopra.

VI) L'avvio della gestione del P.I.T. che contiene al Capo I la revisione degli atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale e cioè la disciplina per la difesa dai fenomeni alluvionali, lo Schema Strutturale dell'Area Metropolitana FI-PO-PT, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti, la destinazione delle aree ferroviarie, la disciplina sull'uso della fascia costiera, le discipline relative al sistema regionale delle aree protette; ed al Capo II la predisposizione degli strumenti per la gestione del P.I.T. come l'osservatorio regionale sulla pianificazione ed il sistema informativo per la pianificazione territoriale.

VII) Le misure di salvaguardia che contengono gli atti di salvaguardia in attesa dell'adeguamento alle prescrizioni del P.I.T. degli atti di pianificazione comunale e provinciale; sono riferite agli atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale ed in particolare alla D.C.R. 230/94 (difesa dai fenomeni alluvionali), alla D.C.R. 94/85 e alla D.G.R. 304/96 (difesa del suolo), alla D.C.R. 296/88 (sistema delle

aree protette) ed alla 47/90 (direttiva sulla fascia costiera).

VIII) Le disposizioni finali che contengono prescrizioni e salvaguardie ai fini dell'adeguamento al P.I.T., entro il termine di un anno, dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province. Il P.I.T. contiene inoltre una serie di allegati che riguardano:

- Scheda di verifica dei piani programmi di settore;
- Scheda relativa alle infrastrutture stradali per la mobilità;
- Le istruzioni tecniche dello Schema Strutturale dell'area metropolitana FI-PO-PT riferite alle aree di recente formazione a tessuto rado ed informe, aree marginali e di frangia;
- L'elenco dei corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico, in ordine alfabetico per Comune e per corso d'acqua, raggruppati per province.
- Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."
- L'individuazione dei Sistemi Economici Locali.

1.3 Il quadro conoscitivo del P.T.C.P. di Livorno




Fig 1: e estratto dal P.T.C di Livorno

Il PTC della provincia di Livorno, approvato con deliberazione consiliare n. 890 del 27 novembre 1998, è divenuto efficace il 29 febbraio 1999.

La Legge urbanistica regionale 1/05 avendo il carattere di legge quadro, è una legge di principi, in quanto vuole orientare l'azione dei pubblici poteri ed indirizzare le attività pubbliche e private nella direzione dello sviluppo sostenibile. Infatti attraverso l'articolo 1 viene ad indirizzare la sua azione attraverso, *"..le norme per il governo del territorio promovendo, nell'ambito della Regione, lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo. A tal fine lo svolgimento di tali attività e l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future."* Questa

definizione rimanda alla Relazione Brundtland (World Commission on Environment and Development, Commissione mondiale per ambiente e lo sviluppo, 1987) e Agenda 21 di Rio de Janeiro del 1992. In tal senso il piano si riferisce a una molteplicità di significati, autoreferenziandosi quale "Piano dell'identità del territorio" e, a tempo stesso, "Piano di area vasta", promuovendo al suo interno caratteri di Integrazione, Processualità, Sussidiarietà e Concertazione.

E' una legge che regola la legislazione ambientale ed urbanistica ma è anche una legge di procedura e di contenuti, poiché detta ad ogni soggetto della pianificazione le regole di attuazione dei processi decisionali, le garanzie per la trasparenza degli atti e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo. Essa indica, tra l'altro le materie e gli argomenti del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), del Piano Regolatore Comunale, distinto in Piano Strutturale (P.S.) e Regolamento Urbanistico (R.U.).

Il P.T.C. nei primi anni ha scontato decenni di vuoto legislativo e disciplinare sulla pianificazione di area vasta e sulla titolarità del Piano; mentre ancora non si erano risolte univocamente le questioni relative al contenuto territorialista e/o strategico del P.T.C.. La legge di riforma delle Autonomie lo aveva assegnato definitivamente alla Provincia, elencandone genericamente i temi, e la legge regionale ne specificava meglio il ruolo come piano dello sviluppo sostenibile. Restò infatti la discordanza tra la scala regionale della programmazione economica e quella del piano provinciale e si attese di esaminare come i primi P.T.C. potevano essere congruenti, nella loro diversità, con gli indirizzi regionali espressi dalla L.R.

5/95, dagli atti di Q.R.C.T., dal P.R.S. e dal preliminare di P.I.T. Inoltre il PIT è stato approvato in data 25 gennaio 2000, con deliberazione n. 12 del Consiglio Regionale ed è stato pubblicato sul BURT del giorno 8 marzo 2000, conseguentemente il PTC non poteva essere integralmente conforme al PIT ai sensi dell'articolo 8 della LR. 16.01.1995 n. 5; il PTC, inoltre, deve considerare che tra il 1998 ed il 2001 sono intervenute leggi regionali o deliberazioni del Consiglio Regionale che di fatto hanno imposto un aggiornamento del quadro conoscitivo e per quanto necessario del dispositivo programmatico e previsionale e normativo, soltanto con deliberazione consiliare n. 118 del 18/06/02 è stato adottato l'adeguamento del PTC al PIT.

Per i contenuti dei P.T.C. toscani, la Regione ha compiuto la scelta della pianificazione territorialista, traslando nel senso più ampio il significato del piano paesistico e riservandosi il ruolo di indirizzare direttamente ed a più vasta scala le strategie economiche e infrastrutturali. Il preliminare di P.I.T. proponeva una "lettura filtrata" del Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e se ciò può essere condiviso per i fattori macroeconomici, gli indirizzi del preliminare apparivano condizionati da proposte e prospettive acquisite dalla pianificazione di settore, in particolare per il comparto delle infrastrutture. L'accettazione acritica dei trend economici, estrapolati da un contesto interpretativo e calati integralmente in un contesto di indirizzi e di programmazione, finivano per essere remissivi di fronte all'evoluzione spontanea delle presunte tendenze in atto. Con ciò l'ulteriore sviluppo era concepito in termini quasi deterministici e da meglio raccordare col P.R.S. 1998-2000.

La lettura del P.R.S., per come finora sintetizzata nel preliminare di P.I.T., faceva percepire come unico fattore di sviluppo toscano il tendenziale sviluppo "in distretti" dell'economia di P.M.I. dell'area centrale, contro il declino della costa, il minor valore delle sue infrastrutture rispetto al corridoio dorsale, ed una sedimentazione di fenomeni sfavorevoli, anche culturali e sociali nelle aree costiere più urbanizzate e popolate.

A seguito delle osservazioni formulate al preliminare di P.I.T. dalle quattro province della costa (MS, LU, PI, LI), prima dal materiale predisposto per le deduzioni, poi dalla proposta di P.I.T. emerge una maggiore considerazione del ruolo della costa in Toscana mentre il P.R.S. 1998-2000 riconosce un'area vasta costiera oltre quella della Toscana centrale. La proposta di P.I.T. del gennaio '98 introduce, in Toscana, quattro grandi Sistemi Territoriali di programma e tra questi il Sistema Territoriale della costa e dell'arcipelago.

"Rispetto a questi le Province ed i Comuni articolano il territorio di propria competenza in sistemi e sub-sistemi territoriali e definiscono specifiche discipline coerenti con gli obiettivi generali".

Dalla proposta di P.I.T. - gennaio '98, pag. 10

La Provincia con il suo P.T.C. si ritrova in tale articolazione territoriale, nonché nella metodologia indicata dal P.I.T. che introduce, al pari del P.T.C., sistemi funzionali che si sovrappongono a quelli territoriali di programma e locali.

Gli studi dell'I.R.P.E.T., posti a base dell'aggiornamento del P.R.S., hanno prodotto un sensibile affinamento nelle scelte strutturali e nella strategia territoriale regionale, che trovano sistemazione nel nuovo P.R.S., allorché si parla dei sistemi di area vasta centrale e della costa, dei tre

sistemi urbano-rurali strutturati intorno ai tre centri della Toscana meridionale e dei quattro sistemi urbani di Lucca-Versilia, della Valdelsa, del Valdarno Superiore e della Val di Cornia.

"Inoltre va attuata pienamente la L.R. 5 'Norme per il governo del territorio' per consentire di superare la fase iniziale, che ha visto prevalere l'attuazione per gli aspetti urbanistico-procedurali per approdare alla piena attuazione degli obiettivi della legge che attengono alla definizione di un quadro programmatico efficace per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile in grado quindi di costituire atto di coordinamento della pianificazione territoriale degli altri soggetti. A tal fine occorre entro l'anno concludere con l'approvazione del Piano di indirizzo territoriale un iter di formazione che dal documento approvato dalla Giunta regionale nel maggio 1996, ha visto impegnati nelle conferenze provinciali di programmazione gli altri soggetti istituzionali che hanno fornito apporti importanti per la conclusione del Piano".

Dal P.R.S. 1998-2000, pagg. 30-31

Il compito che si è dato la Provincia è quello di analizzare al meglio gli elementi che la delineano in questo particolare momento storico, dove il vecchio tarda a morire ed il nuovo non ha ancora forza sufficiente per rendersi esplicito, anche confrontandosi con realtà vicine. E' questo il senso degli studi condotti sull'Area Vasta, un'area policentrica dentro e intorno al triangolo Livorno, Pisa e Lucca sulla quale è stata prodotta una specifica monografia, già negli atti della Conferenza del 6 dicembre 1996.

Per l'Area Vasta è attualmente in corso in ambito provinciale un'inchiesta a livello di osservatori privilegiati su quanto siano forti le intenzioni di produrre tra questi territori relazioni più articolate e più costanti fondate sulla sussidiarietà intersistemica e

sul collegamento più forte con l'area centrale. Le sinergie economiche degli ultimi anni ed una seria volontà degli Enti locali indicano che i sistemi locali della costa debbono essere accorpati in una dimensione subregionale unificante (ampliando anche i risultati della 2a Conferenza per l'Area Pisa-Livorno) ed è in questo senso che essi appaiono, per ora, eccessivamente frazionati e ristretti a fronte del grandissimo sistema dell'area fiorentina articolato in quattro sottosistemi. E' chiaro che questi aspetti, dopo i risultati dello studio in corso, debbono essere riproposti agli Enti locali dei territori vicini ed alla Regione, alla quale comunque si presentano i risultati delle analisi già effettuate per il sistema marittimo costiero livornese, del quale sono stati individuati i connotati e le valenze, gli antagonismi e i contrasti, le potenzialità e le relazioni con le aree confinanti.

Il primo Piano provinciale, riferito alla totalità del territorio amministrato, ha offerto all'Ente parecchi elementi con cui misurarsi, attinenti ad argomenti del tutto diversi. Create le strutture tecniche indispensabili alla fase di analisi e di stesura dei documenti e delle cartografie del Piano, anche con una rapida crescita del Sistema Informativo Territoriale, è stato promosso col Programma della Giunta il lavoro coordinato di tutti i settori implicati nella pianificazione. Il secondo elemento importante è stato quello di raggiungere la massima trasparenza delle azioni compiute attraverso le Conferenze previste dalla legge, ma anche attraverso incontri puntuali con i Comuni ed il corpo economico-sociale.

1.3.1 Indirizzi ed obiettivi per il territorio di Castagneto Carducci

Il Piano Territoriale di Coordinamento, (P.T.C.), in attuazione dell'art. 51 della L.R. 1/05, si prefigge di migliorare e di rendere rinnovabile nel tempo la qualità della vita nei territori della Provincia, nel principio dello sviluppo sostenibile e nel rispetto delle compatibilità ambientali.

Gli obiettivi di riferimento del P.T.C. sono:

- Promuovere un ambiente sano e sicuro, a garanzia della salute dei cittadini;
 - Favorire l'equilibrio tra l'ambiente naturale e l'ambiente costruito;
 - Perseguire lo sviluppo economico migliorando le condizioni per l'occupazione e per la tutela delle risorse naturali (aria, acqua e suolo);
 - Migliorare l'accessibilità ai centri urbani e la mobilità sul territorio;
 - Promuovere l'identità dei territori della Provincia, quale interfaccia mediterranea della Toscana, preservandone i connotati marittimi, urbani e rurali.
- In particolar modo per il territorio di Castagneto Carducci dà i seguenti indirizzi ed obiettivi:
- Qualificare il centro di pianura di Donoratico;
 - Favorire il recupero e la riqualificazione del centro storico specializzandone le funzioni urbane anche con variazioni delle destinazioni d'uso;
 - Migliorare l'accessibilità e potenziare l'offerta per la sosta;

- Prevedere per Marina di Castagneto la qualificazione dei servizi turistici ed il potenziamento della ricettività alberghiera

- Favorire la riqualificazione urbana anche con variazioni delle destinazioni ad uso ricettivo;

- Migliorare l'accessibilità veicolare e ciclabile e potenziare l'offerta per la sosta;

- Favorire i collegamenti veicolari e ciclabili delle zone collinari e costiere con la strada Parco della Vecchia Aurelia.

1.3.2 Prescrizioni per il territorio di Castagneto Carducci

All'interno degli obiettivi ed indirizzi il P.T.C.P. mette in evidenza anche le seguenti prescrizioni:

- Consolidare il centro collinare di Castagneto, evitando le espansioni lungo le direttrici della viabilità preservandone la discontinuità urbanistica e favorendo l'insediamento di attività culturali, di servizio, per il tempo libero ed il turismo collinare;

- Escludere localizzazioni tendenti a "saldature" urbane delle frazioni a mare con le frazioni di pianura;

- Contenere le previsioni insediative a Donoratico nei limiti delle espansioni definite dai P.R.G. vigenti,

- Mantenere l'assetto infrastrutturale con miglioramenti puntuali per le penetrazioni dalla Variante Aurelia alla viabilità ordinaria, soprattutto in corrispondenza del sovrappasso ferroviario della S.P. di Marina di Castagneto e del relativo svincolo con la vecchia Aurelia in località Bambolo.

1.4 Piani, programmi e studi a carattere sovracomunale

Piani/Programmi di settore sono i seguenti: Piano cave - P.R.A.E. Piani generali di bonifica - Disciplina in materia di sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Piano sanitario regionale - Piano faunistico-venatorio regionale - Piano regionale dei mercati all'ingrosso - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa - Piano regionale dei porti e degli approdi turistici - Disposizioni in materia di risorse idriche - Tutela delle acque dall'inquinamento - Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria - Individuazione delle aree a rischio di inquinamento atmosferico - Norme in materia di inquinamento acustico - Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale - Piano regionale per gli impianti distribuzione dei carburanti - Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati - Piano regionale previsionale e piano generale di prevenzione relativi ai possibili eventi calamitosi - Piano Energetico Regionale - Norme per la difesa del suolo. Piani di bacino regionali - Approvazione siti progetto Bioitaly e attuazione direttiva comunitaria Habitat
Disposizione in materia di linee elettriche ed impianti elettrici

Gli atti del QRCT sono:

Sistema regionale delle aree protette- Area protetta "O Arno" - Area protetta n. 60a, del Monferrato Area protetta n.134a, Cascine di Tavola - Disciplina assetti edilizi ed urbanistici nelle aree protette b, c, d, della provincia di Siena - Direttiva sull'uso della fascia costiera - Provvedimenti

sul rischio idraulico - Piano Regionale Integrato dei Trasporti - Destinazione aree ferroviarie Schema strutturale dell'area metropolitana FI-PO-PT. I Comuni dovranno segnalare quali tra i fattori sotto elencati possono condizionare la definizione degli strumenti di pianificazione che intendono formare:

I - I piani di settore derivanti da leggi specifiche (piano regionale delle attività estrattive, piano di organizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, piano regionale delle aree soggette a bonifica, piano dei porti, piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, ecc.);

II - Gli indirizzi e le salvaguardie del PIT e, fino alla sua definitiva approvazione, gli atti del quadro regionale di coordinamento territoriale (QRCT) di cui all'articolo 2 della LR 74/84:

- a) Del. C.R. 296/88, Attuazione del disposto di cui all'articolo 1 bis della legge 431/85 sulla formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali;
- b) Del. C.R. 254/89, Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);
- c) Del. C.R. 47/90, Direttiva per la fascia costiera;
- d) Del. C.R. 212/90, Schema strutturale per l'area metropolitana Firenze-Prato- Pistoia; Attuazione della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta n. 134a delle Cascine di Tavola (Prato) e Villa Medicea di Poggio a Caiano;
- e) Del. G.R. 7780/91, Attuazione della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta n. 134a delle Cascine di Tavola (Prato) e Villa Medicea di Poggio a Caiano;
- f) Del. C.R. 210/94, Direttive per l'area "CEP" di Barbaricina, nel comune di Pisa;
- g) Del. C.R. 230/94, Provvedimenti sul rischio idraulico;

- h) Del. C.R. 497/94, Destinazione delle aree ferroviarie;
 - i) Del. C.R. 226/95, Attuazione della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta "0 Arno" (provincia di Arezzo);
 - j) Del. C.R. 67/96, Attuazione della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta n. 60a del Monteferrato (provincia di Prato);
 - k) Del. G.R. 914/97, Disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nelle aree protette classificate "b,c,d" della provincia di Siena;
 - l) Altri atti della pianificazione sovracomunale che interessino il territorio del Comune;
- III - I programmi di investimento da parte di soggetti pubblici o privati;

Il quadro di questi elementi di conoscenza potrà essere, evidentemente, integrato dalle indicazioni della Regione e della Provincia.

1.5 Il Piano Strutturale Comunale

La legge regionale del 3 gennaio n. 1 del 2005 individua, tra le sue finalità primarie, quella di migliorare la qualità tecnica degli atti per il governo del territorio e di favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa. Per questo scopo la legge regionale stabilisce che le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il governo del territorio devono operare in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, comunicando l'avvio delle elaborazioni relative agli atti di pianificazione di propria competenza agli altri soggetti interessati, in modo che sia possibile assumere gli opportuni accordi e, preliminarmente all'inizio della fase progettuale, formare un quadro conoscitivo comune in relazione a quanto necessario per la corrispondenza fra gli atti della pianificazione comunale e quelli della programmazione e pianificazione territoriale di competenza della Provincia e della Regione.

L'avvio del procedimento deve avvenire con modalità e con contenuti tecnici tali da garantire l'acquisizione ottimale delle conoscenze disponibili presso i diversi soggetti che collaborano al processo di formazione degli atti di pianificazione. E' necessario quindi, in questa fase, che tutte le amministrazioni interessate dal procedimento formulino in modo esplicito il proprio punto di vista, in modo che questo sia riconoscibile a tutti gli altri soggetti e che ciascuno degli enti evidenzi con chiarezza le problematiche che potrebbero emergere con riferimento agli obiettivi dichiarati nella relazione programmatica, al fine di superare eventuali conflitti nella fase di elaborazione e di formazione del piano.

Il mettere in evidenza i problemi per risolverli è il fine operativo e funzionale dell'avvio del

procedimento e della comunicazione di inizio delle elaborazioni di cui al secondo comma dell' art. 15. Parallelamente, la comunicazione di avvio delle elaborazioni e la raccolta dei contributi regionali e provinciali hanno anche la finalità tecnica e scientifica della ricognizione e raccolta di tutti i dati che possono costituire il quadro conoscitivo.

In tal senso la partecipazione delle strutture tecniche della Regione e della Provincia deve contribuire, secondo il dettato del primo comma dell'art. 15 della legge, a "favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa". Ciò avviene attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo di partenza, per verificare in linea di massima la realizzabilità delle azioni corrispondenti agli obiettivi da perseguire con l'atto di pianificazione in formazione.

1.5.1 Il processo di formazione delle conoscenze

La costruzione dell'insieme delle conoscenze che sono elaborate per la formazione e durante la redazione del Piano Strutturale è un processo che si svolge e si costituisce per fasi differenziate, capaci di interagire con la formazione del piano, in momenti e a livelli diversi e con precise finalità. Parte di queste conoscenze si trasforma poi nel quadro conoscitivo che è parte integrante del piano e ne costituisce un suo contenuto obbligatorio.

La costruzione del quadro conoscitivo del Piano Strutturale costituisce un'attività di grande rilievo in quanto vi è raccolta la parte fondamentale delle conoscenze relative alle risorse essenziali del territorio alla scala comunale. A conferma di ciò si rileva che la legge 1/05 richiama espressamente i riferimenti conoscitivi nell'articolo 53 comma 3

lettera a, che descrive i contenuti del piano strutturale. Con ciò non si esclude che il quadro conoscitivo possa o debba arricchirsi successivamente delle ulteriori specificazioni necessarie a giustificare le scelte gestionali ed operative. Tuttavia la legge afferma chiaramente l'obbligo di assicurare, con il piano strutturale, la completezza delle conoscenze, non solo necessarie per assumere le scelte strategiche, ma anche sufficienti per orientare gran parte dei comportamenti nella gestione.

Per chiarire meglio quale debba essere il contenuto e il metodo di formazione del quadro conoscitivo è opportuno fare una distinzione tra quadro conoscitivo e sistema informativo territoriale (SIT). Il quadro conoscitivo è l'insieme delle conoscenze necessarie a dimostrare la sostenibilità delle trasformazioni previste dagli strumenti di pianificazione e quindi, in sostanza, per verificare, nel piano, il rispetto delle disposizioni fondamentali della legge regionale per il governo del territorio. Il sistema informativo territoriale costituisce invece l'insieme dei riferimenti conoscitivi a disposizione delle diverse istituzioni e degli operatori interessati al governo del territorio. Il processo di definizione del quadro conoscitivo assume dunque i dati attraverso il SIT e li implementa, cioè rende le conoscenze operanti e attive in relazione alla necessità di verificare la sostenibilità e la fattibilità delle strategie che il piano prevede. Il processo di definizione del quadro conoscitivo conferisce così alla fine al SIT i nuovi elementi acquisiti. Gli specifici contenuti del quadro conoscitivo degli atti di pianificazione sono dunque solo una parte delle conoscenze disponibili attraverso il SIT, quella necessaria a sostenere le scelte del piano. In applicazione della norma fondamentale

della legge regionale relativa alla sostenibilità dello sviluppo rispetto alla dotazione delle risorse essenziali del territorio, il quadro conoscitivo di ogni atto di pianificazione deve, in ogni caso, contenere l'individuazione delle risorse essenziali presenti nel territorio oggetto del piano stesso, la loro quantificazione e l'indicazione del loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità.

Quest'assunto generale si applica anche al piano strutturale che, come detto sopra, deve contenere il quadro completo delle conoscenze sulle quali basare le scelte strategiche a livello comunale. In tal senso, nella fase di avvio del procedimento, si dovrà delineare un progetto completo di quadro conoscitivo, esauriente per ciò che attiene alle risorse essenziali del territorio, e si dovrà dare conto delle conoscenze immediatamente disponibili presso il Comune, fornendo anche una descrizione ragionata delle ulteriori acquisizioni ed approfondimenti da compiere per dare fondamento all'atto di pianificazione. La Regione e la Provincia forniranno di conseguenza l'insieme delle conoscenze attinenti agli atti di loro competenza, sia quelle immediatamente disponibili, sia quelle che potranno essere fornite nella fase successiva di elaborazione. Nello schema seguente sono indicati per punti i principali momenti della costruzione delle conoscenze, con l'indicazione dei contenuti irrinunciabili e della loro interrelazione con il processo di definizione del piano.

1.5.2 Rapporto tra conoscenze ed obiettivi

Preliminarmente all'avvio del procedimento, è opportuno che i comuni elaborino una ricognizione complessiva dello stato di fatto del territorio

Comunale, di cui il documento programmatico adottato dal consiglio comunale conterrà la sintesi dei risultati, esplicitando la correlazione tra tale sintesi e gli obiettivi assunti.

La finalità principale di questa ricognizione, operata all'interno della struttura comunale (nei Comuni di dimensioni medie o grandi può ottenersi attivando una conferenza interna) è quella di contribuire all'individuazione e alla definizione degli obiettivi del piano.

La relazione allegata alla deliberazione del Consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale deve sviluppare i seguenti argomenti:

- Le risorse del territorio

Individuazione delle risorse naturali (sistemi idrografici e risorse idriche disponibili, suolo disponibile, ecosistemi della flora e della fauna) e delle altre risorse essenziali presenti nel territorio comunale (i centri abitati ed i sistemi degli insediamenti sparsi, le strutture costitutive del paesaggio, i documenti materiali della cultura quali i materiali archeologici, gli edifici, i manufatti e le sistemazioni di interesse storico, artistico e culturale, i sistemi infrastrutturali e tecnologici).

Individuazione dei livelli di criticità e di problematicità presenti nel territorio comunale con particolare riferimento alle risorse individuate: rilevazione dei livelli di inquinamento dell'aria e dell'acqua; aree soggette a rischio di inondazione o ristagno; aree instabili; situazioni di degrado ambientale e socioeconomico o legate a fenomeni di abbandono; degrado edilizio ed urbanistico; fenomeni di congestione o di uso improprio delle infrastrutture per la mobilità; insufficienza degli impianti tecnologici e delle opere a rete, ecc.

Questa prima ricognizione delle problematiche relative alle risorse, dovrebbe contribuire a definire e precisare gli obiettivi posti dal piano e ad individuare gli ulteriori studi da svolgere.

- Rilevazione delle tendenze

Rilevazione delle tendenze e delle esigenze in atto che possono avere effetti sulla pianificazione del territorio (aspetti socioeconomici, tendenze demografiche ecc.).

1.5.3 Gli atti della programmazione e della pianificazione territoriale e di settore

I Comuni dovranno segnalare quali tra i fattori sotto elencati possono condizionare la definizione degli strumenti di pianificazione che intendono formare:

- 1) I piani di settore derivanti da leggi specifiche (piano regionale delle attività estrattive, piano di organizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, piano regionale delle aree soggette a bonifica, piano dei porti, piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, ecc.);
- 2) Gli indirizzi e le salvaguardie del PIT e, fino alla sua definitiva approvazione, gli atti del Quadro Regionale di Coordinamento Territoriale (QRCT) di cui all'articolo 2 della LR 74/84:
 - a) Del. C.R. 296/88, Attuazione del disposto di cui all'articolo 1 bis della legge 431/85 sulla formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali;
 - b) Del. C.R. 254/89, Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT);
 - c) Del. C.R. 47/90, Direttiva per la fascia costiera;
 - d) Del. C.R. 212/90, Schema strutturale per l'area metropolitana Firenze-Prato- Pistoia; Attuazione

- della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta n. 134a delle Cascine di Tavola (Prato) e Villa Medicea di Poggio a Caiano;
- e) Del. G.R. 7780/91, Attuazione della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta n. 134a delle Cascine di Tavola (Prato) e Villa Medicea di Poggio a Caiano;
 - f) Del. C.R. 210/94, Direttive per l'area "CEP" di Barbaricina, nel comune di Pisa;
 - g) Del. C.R. 230/94, Provvedimenti sul rischio idraulico;
 - h) Del. C.R. 497/94, Destinazione delle aree ferroviarie;
 - i) Del. C.R. 226/95, Attuazione della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta "0 Arno" (provincia di Arezzo);
 - j) Del. C.R. 67/96, Attuazione della disciplina di cui alla DCR 296/88 per quanto riguarda l'area protetta n. 60a del Monteferrato (provincia di Prato);
 - k) Del. G.R. 914/97, Disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nelle aree protette classificate "b,c,d" della provincia di Siena;
 - l) Altri atti della pianificazione sovracomunale che interessino il territorio del Comune;
 - 3) I programmi di investimento da parte di soggetti pubblici o privati;
- Il quadro di questi elementi di conoscenza potrà essere, evidentemente, integrato dalle indicazioni della Regione e della Provincia.

1.5.4 Atti della pianificazione comunale vigenti

Indicazione degli atti di pianificazione comunale vigenti, anche di settore, che attengono all'uso del territorio e descrizione schematica del loro stato di attuazione e della loro efficacia: (piano del

commercio, piani per la mobilità, piano delle funzioni, piano degli orari, PEEP, PIP, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc.).

1.5.5 Ricognizione sul PRG vigente e sul suo stato di attuazione

Verifica dei contenuti e ricognizione delle potenzialità del PRG vigente con riferimento alle analisi svolte; lettura dello stato di attuazione del piano con particolare attenzione alla verifica quantitativa e qualitativa della dotazione di standard urbanistici ed all'individuazione delle motivazioni che hanno determinato la mancata attuazione delle previsioni nel periodo di validità del piano.

Indicazione delle parti non attuate nello strumento vigente che si intende riproporre; tabelle illustrative degli standard urbanistici previsti nello strumento vigente con l'indicazione di quelli ancora da attuare; analisi delle ulteriori esigenze di dotazione dei servizi ed attrezzature di tipo urbano o territoriale.

1.5.6 Il processo di definizione e verifica degli obiettivi

La relazione allegata alla deliberazione del Consiglio comunale di avvio del procedimento deve contenere l'elenco degli studi e degli elaborati relativi alle conoscenze di cui il Comune già dispone, quali carte storiche, schedatura del patrimonio edilizio esistente, censimenti delle attività economiche, indagini geologiche, ecc. Si segnala che la maggior parte delle Province, impegnate attualmente nella definizione dei piani territoriali di coordinamento (PTC), già dispone di quadri conoscitivi, cui si potrà fare riferimento per l'elaborazione di questa prima fase di indagine, in

modo da attivare, a partire dall'avvio del procedimento, una raccolta coordinata delle indicazioni derivanti dagli atti di pianificazione sovraordinata di competenza dei diversi enti interessati.

In tal modo l'interpretazione di questa prima fase ricognitiva porta ad una individuazione delle risorse e ad una formulazione degli obiettivi del piano strutturale più coerenti in un contesto sovracomunale. Oltre alla ricognizione delle conoscenze immediatamente disponibili presso il Comune, la delibera di avvio del procedimento deve, come disposto dalla legge regionale, contenere l'elenco delle "ulteriori ricerche da svolgere" per completare il quadro conoscitivo del Piano Strutturale quanto agli elementi irrinunciabili, nonché per effettuare gli eventuali approfondimenti necessari relativamente agli aspetti di maggiore problematicità. Le ulteriori ricerche da svolgere devono costituire, sia efficaci strumenti di verifica e di ulteriore messa a punto degli obiettivi già individuati, sia indicatori delle azioni da intraprendere per il conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, le ulteriori ricerche da svolgere e la definizione degli obiettivi interagiscono tra loro nella prima fase di elaborazione del piano strutturale. L'interazione tra obiettivi e conoscenze consente di far emergere in modo chiaro le possibili problematiche di livello comunale, in modo da consentirne la soluzione e la composizione.

È opportuno che il Comune descriva modi, contenuti e scopi di ogni ricerca e approfondimento indicati, in relazione agli obiettivi che intende perseguire con il piano da formare. In questo modo, sin dall'avvio del procedimento, si potrà realizzare la relazione consequenziale tra obiettivi, conoscenze e sostenibilità delle trasformazioni ipotizzate, che

costituisce il criterio fondamentale della pianificazione imposto dalla legge regionale per il governo del territorio.

Per quanto la formulazione degli obiettivi abbia il valore di espressione autonoma della volontà politica di un'amministrazione, l'avvio del procedimento non può limitarsi a contenere obiettivi generici, ma deve esprimere la coerenza degli obiettivi con la realtà territoriale espressa nelle analisi, evitando comunque indicazioni progettuali di dettaglio e riferibili ad interventi puntuali, se non collegate alle strategie generali. L'espressione chiara del legame degli obiettivi con precisi riferimenti territoriali può essere necessaria nei casi in cui è il riferimento territoriale ad orientare "le ulteriori ricerche da svolgere". Peraltro gli obiettivi devono sempre essere riferibili alla scala e al livello di pianificazione del Piano Strutturale e quindi devono essere chiaramente connessi agli elementi ed alle strategie strutturali, nel rispetto delle regole fondamentali dettate dalla legge regionale.

1.5.7 Il ruolo del garante della comunicazione

L'avvio del procedimento deve avvenire in modo tale da favorire lo svolgimento del compito del garante della comunicazione, che è quello di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati. Così, infatti, il garante della comunicazione contribuisce a creare le condizioni perché le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale siano integrate, come prescrive il primo comma dell'articolo 20, con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

Soltanto una chiara espressione dello stato di fatto delle problematiche territoriali e degli obiettivi da perseguire, consente al garante dell'informazione di esercitare efficacemente il suo ruolo, assicurando la massima partecipazione dei cittadini, nei modi già illustrati nella sez. 6 della Circolare illustrativa della normativa transitoria per la formazione del piano strutturale in assenza di PTC, approvata con Decisione della Giunta regionale n° 57 del 3.6.96 (pubblicata sul BURT n° 34 del 20.6.96).

Contestualmente all'avvio del procedimento il Sindaco provvede alla nomina del garante dell'informazione sul procedimento che ha il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

La L.R. 1/05 tende a dare attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 stabilendo che il Garante dell'informazione sia individuato nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art.12 dello stesso Decreto. Nel caso in cui il Comune non abbia ancora provveduto all'istituzione di quest'ufficio, in via transitoria, il Garante dell'informazione sarà comunque scelto all'interno della struttura comunale individuando una figura che per le sue caratteristiche corrisponda il più possibile alle finalità e alle caratteristiche definite dalla disposizione citata.

Il Garante secondo l'art.20 comma 1 si fa carico di allargare la consultazione sul processo di formazione del Piano Strutturale a cittadini ed associazioni. Il Garante deve quindi, sin dall'avvio del procedimento, assicurare l'informazione al pubblico, accertare che il procedimento si svolga secondo le regole di massima

pubblicità e che l'informazione sia comprensibile a tutti.

In particolare deve:

- assicurare a chiunque, nelle varie fasi del procedimento, la conoscenza tempestiva e la comprensibilità delle scelte dell'amministrazione, rendendo consultabili gli elementi conoscitivi che le supportano;

- adottare, in forma anche non rituale, iniziative idonee a favorire al massimo la partecipazione dei cittadini singoli o associati durante la formazione del Piano Strutturale;

- trasmettere osservazioni e pareri così raccolti agli organi competenti ai fini dell'elaborazione del progetto di Piano Strutturale.

L'attività del Garante non deve essere funzionale all'interesse dell'amministrazione né deve essere confusa con la cura degli adempimenti formali relativi alla pubblicazione, deposito e raccolta delle osservazioni. Il suo ruolo è infatti più ampio e definibile, sulla base del richiamo al Decreto Legislativo 29/93, in relazione a principi di equidistanza, trasparenza e oggettività e quindi di piena attuazione delle finalità generali della legge 241/90, ma anche in relazione all'esigenza di promuovere la consultazione e la piena espressione degli indirizzi da parte della comunità locale .

1.5.8 Modalità di redazione

La documentazione allegata alla deliberazione deve essere redatta in modo tale da consentire la più proficua collaborazione da parte delle diverse strutture comunali e da agevolare al massimo la consultazione all'interno dei diversi settori delle strutture tecniche della Regione e della Provincia.

Sarà quindi redatta possibilmente in forma di relazione sintetica elaborata su word processor e semplificando al massimo le rappresentazioni cartografiche.

La documentazione dovrà essere inviata alla Regione e alla Provincia, oltre che in copia cartacea, anche su supporto informatico, in modo da poter essere riprodotta all'interno delle strutture tecniche interessate.

1.5.9 Il quadro conoscitivo

La rappresentazione dei dati del quadro conoscitivo dovrà essere basata su quelli immediatamente disponibili. Laddove i dati non siano disponibili, si dovrà preventivare l'attivazione di una specifica ricerca, il cui grado di approfondimento sarà commisurato alle ipotesi di trasformazione.

Il quadro conoscitivo, secondo l'art. 53 comma 3 lettera (a), dovrà essere idoneo ad individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a tale scopo con quello delle risorse individuate dal piano territoriale di coordinamento che sono le seguenti:

-Risorse del territorio

- Risorse naturali: rilevazione e descrizione delle eventuali situazioni di criticità individuate.
- Aria
 - Inquinamento acustico
 - Inquinamento atmosferico
- Acqua
 - Disponibilità della risorsa idrica
 - Inquinamento idrico
 - Sistemi idrografici e situazioni di rischio di esondazione

- Suolo

- Disponibilità di suolo non edificato
- Individuazione delle risorse per l'agricoltura
- Individuazione dei fenomeni di degrado (instabilità, erosione, rischio di inondazione o ristagno, abbandono dell'uso agricolo)

- Ecosistemi

- Ecosistemi della flora
- Ecosistemi della fauna

- Altre risorse essenziali

- Città e sistemi degli insediamenti

- Qualità e quantità dei servizi
- Fenomeni di congestione o di degrado funzionale
- Individuazione tipologica e dei caratteri storico-morfologici

- Dimensionamento

- Qualità dell'ambiente urbano

- Paesaggio

- Tipologie del paesaggio
- Strutture del paesaggio

- Documenti materiali della cultura

- Centri storici
- Insediamenti sparsi
- Manufatti diffusi (quali percorsi storici, opere idrauliche, tabernacoli, sistemazioni agricole di interesse culturale etc.)
- Rilevazione del degrado

- Sistemi infrastrutturali e tecnologici

- Infrastrutture per la mobilità: loro tipologia, livelli di utilizzazione, fenomeni di congestione
- Altre infrastrutture tecnologiche: smaltimento rifiuti, approvvigionamento idrico, depurazione, approvvigionamento energetico, telecomunicazioni

- Rilevazione delle tendenze

- Caratteri del sistema produttivo e socio-economico
- Tendenze demografiche
- Atti della programmazione e pianificazione territoriale di settore inerenti il territorio comunale
 - Atti di indirizzo della Regione
 - Atti di indirizzo della Provincia
 - Programmi di investimento da parte di soggetti pubblici e privati
- Atti della pianificazione comunale vigenti, anche di settore

- Ricognizione sul PRG vigente e sul suo stato di attuazione

- Giudizio sintetico sull'efficacia del piano vigente, derivante dal raffronto tra gli
- obiettivi inizialmente previsti e le trasformazioni realizzate
- Potenzialità residue non utilizzate
- Livello di standard previsto e realizzato
- Descrizione dei motivi che hanno determinato la parziale attuazione del piano

1.5.10 La fase progettuale del Piano Strutturale

Nel corso dell'elaborazione del progetto di P.S. il Comune valuta l'opportunità di coinvolgere eventualmente altre amministrazioni, Enti o Organismi (ANAS, FS, Soprintendenze etc.) per attivare rapporti di collaborazione su aspetti specifici, fermo restando che tali Enti non partecipano all'accordo di pianificazione.

I contenuti del P.S. sono quelli definiti dall'art. 53.

In tale norma fanno riferimento ad una situazione a regime e pertanto riferiscono il contenuto del P.S. esclusivamente al P.T.C. Provinciale. Nell'attuale fase transitoria il Piano Strutturale, in mancanza del P.T.C. deve:

a) conformarsi agli atti del Q.R.C.T. di cui all'art.2 della L.R.74/847, ivi compresi quelli derivanti dagli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati delle province in base alla L.R.52/82, ferma restando tuttavia la possibilità di una loro modifica in sede di accordo, con il consenso della Regione.

b) tenere conto:

-delle attività di coordinamento promosse dai comuni in base all'art.8 della L.R.74/84;

-dei contributi espressi dalla Regione e dalla Provincia nella fase di avvio del procedimento di cui all'art.3 comma secondo, relativamente agli aspetti di interesse regionale e provinciale come definiti, quali contenuti del P.I.T. e del P.T.C., agli artt. 6 e 16;

-dei Piani regionali di settore.